



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RITIRO, AFFRANCATURA, SMISTAMENTO, RECAPITO CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI CALCINAIA

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio postale consistente nel ritiro, affrancatura, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali del Comune di Calcinaia, da effettuarsi nel territorio nazionale ed internazionale.

Art. 2 – Caratteristiche del servizio

1. Il servizio postale, come descritto sinteticamente all'art. 1, sarà strutturato mediante l'impiego organizzativo e logistico dei mezzi, attrezzature, materiali e personale propri del contraente, al fine di garantire l'ottimale esecuzione dell'affidamento.

Le prestazioni richieste per il servizio sono le seguenti:

- ritiro della corrispondenza da parte del contraente, e successivo trasporto e consegna delle varie tipologie di spedizioni, oggetto del presente capitolato, a cadenza giornaliera dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e, in caso di giornata festiva o di sciopero, il servizio dovrà essere effettuato nella prima giornata utile successiva.
- i giorni e le fasce orarie relative al servizio postale possono subire modifiche in conseguenza di una diversa organizzazione dello stesso, di cui sarà fornita comunicazione al contraente con preavviso di 5 (cinque) giorni.
- tutti gli invii in spedizione saranno identificati dal logo del Comune ed elencati in una distinta riepilogativa sintetica con volumi di invio distinti per tipologia; in aggiunta, per la posta raccomandata sarà redatta un'apposita distinta, dove per ciascun documento sarà riportato il destinatario e l'indirizzo di destinazione. Tutte le distinte sono redatte in doppio esemplare, di cui uno sottoscritto per ricevuta dal soggetto gestore e conservato dal Servizio protocollo del Comune.
- la pesatura ed affrancatura della corrispondenza sulla base della tipologia, del peso, del formato e della destinazione medesima, sarà a cura del contraente.
- controllo e verifica delle distinte riepilogative predisposte dal Comune e segnalazione al Servizio Protocollo di eventuali difformità in sede di rendiconto giornaliero,
- servizio di recapito diretto della corrispondenza attraverso la propria organizzazione logistica.
- predisposizione dei rendiconti previsti dal presente capitolato.
- Gli invii di posta indescritta e le raccomandate saranno lavorati e immessi nel circuito di recapito il giorno lavorativo successivo a quello di ritiro.
- La posta inusitata a causa del rifiuto o irreperibilità del destinatario, oppure per indirizzo incompleto, errato o inesistente, sarà tempestivamente restituita all'Ente specificando il motivo della mancata consegna.
- Qualora il destinatario della posta raccomandata sia assente, il plico sarà posto in giacenza presso l'ufficio di distribuzione individuato dall'aggiudicatario, ubicato nel territorio

comunale, a decorrere dal giorno indicato sull'avviso di giacenza. L'incaricato alla consegna deve lasciare presso il domicilio del destinatario un apposito avviso di giacenza, nel quale siano indicati orari, sede, numero telefonico di riferimento per informazioni all'utenza e modalità per il ritiro presso l'ufficio incaricato. Decorso inutilmente tale termine, la raccomandata sarà tempestivamente restituita all'Ente, con l'indicazione "compiuta giacenza". La giacenza non deve superare 30 giorni. Per evitare disagi all'utenza, l'Aggiudicatario avrà cura di indicare l'ufficio di giacenza del Comune del destinatario ubicato nel territorio comunale e facilmente raggiungibile.

- Per gli invii della posta raccomandata deve essere garantita la totale tracciabilità, che permetta al Comune di verificare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento della procedura di consegna al destinatario.
- Altre spedizioni per cui si richieda necessariamente l'invio a mezzo Poste Italiane S.p.A. entro tempistica richiesta dall'Ente.

Art. 3 – Dimensionamento del servizio

1. Gli invii postali effettuati dal Comune di Calcinaia nell'anno 2020, rapportati all'attuale composizione dell'Ente, hanno avuto la seguente consistenza:

Tipologia	N° invii 2020
Posta indescritta (posta semplice)	1066
Racc. A.R.	415
Raccomandate estero	0
Pacchi	1
Atti giudiziari	0
Assicurate	0
Posta estero	0
Raccomandata urgente	1

2. Le quantità riportate nel presente articolo devono intendersi unicamente come riferimento indicativo per la valutazione economica del contratto e non obbligano il Comune di Calcinaia a procedere all'effettiva spedizione delle quantità esposte né a mantenere invariata la loro ripartizione.

3. Il dimensionamento del servizio anno 2020 risente, infine, della situazione emergenziale da pandemia Covid.

Art. 4 – Rendiconti

1. Il contraente provvederà quotidianamente a compilare ed a rendere disponibile all'Ente, nel giorno lavorativo successivo il rendiconto giornaliero dal quale risultino:

- a) la quantità e la tipologia degli invii postali recapitati;
- b) gli elementi per la tracciabilità delle raccomandate
- c) l'ammontare delle relative spese distinto per tipologia, peso, formato, destinazione di invio postale.

2. Degli invii postali e delle relative spese sarà compilato un resoconto mensile in formato digitale, da allegare alle fatture elettroniche così come indicato al successivo art. 15 .

Art. 5 – Controlli

1. Il Comune effettuerà, con le modalità ritenute più opportune, controlli sulla regolare esecuzione del servizio e sulla correttezza della rendicontazione da parte del contraente.
2. Nel caso in cui il Comune verifichi inesattezze o incongruenze nei conteggi ne sarà data immediatamente comunicazione al contraente per le dovute rettifiche.
3. Il responsabile del servizio Segreteria Affari Generali, responsabile dei rapporti con il contraente, vigilerà sull'esecuzione del contratto. Qualora il contraente non dovesse dare esecuzione al servizio secondo le prescrizioni indicate nel presente capitolato, il Responsabile assumerà provvedimenti previsti dal presente capitolato.

Art. 6 – Durata del contratto

1. Il servizio avrà decorrenza dal 01/01/2022 e termine il 31/12/2023 con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo, con esclusione in ogni caso del rinnovo tacito del contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto alla naturale scadenza, per il periodo di tempo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione, qualora non riuscisse a completare la procedura del nuovo affidamento prima della scadenza.
2. Il contraente è tenuto ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, prevista nel contratto.

Art. 7 – Importo presunto dell'appalto

1. Il valore presunto complessivo a base dell'appalto calcolato sulla spesa storica sostenuta è stimato per l'intero periodo di affidamento, in € 13.442,60 oltre IVA in misura di legge. Tale previsione deve intendersi come riferimento meramente indicativo per la valutazione economica del contratto, di conseguenza non assume carattere vincolante e non obbliga il Comune a procedere all'effettivo raggiungimento del valore complessivo.
2. Il corrispettivo omnicomprendente del servizio sarà dovuto sulla base della rendicontazione delle spedizioni realmente effettuate, applicando prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario a tutte le voci dell'elenco prezzi posto a base di gara. Tali prezzi saranno applicati per tutta la durata del contratto ed eventuali proroghe.
3. Qualora la stazione appaltante disponga di prorogare il termine del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 per il periodo di tempo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione, qualora non riuscisse a completare la procedura del nuovo affidamento prima della scadenza, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste agli stessi prezzi, patti e condizioni per la stazione appaltante, per tutta la durata della proroga.

Art. 8 – Scioperi

1. La Ditta aggiudicataria non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio in seguito a decisione unilaterale. Tale interruzione o sospensione costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
2. Ai sensi dell'art.1, c.2, lett.e) della L.146/90 il servizio in oggetto costituisce servizio pubblico essenziale con conseguente applicabilità delle norme di cui alla L.146/90 e succ. Mod.
3. In caso di sciopero dei propri dipendenti che determini alterazione o interruzione del servizio, il contraente sarà tenuto a:
 - ✓ darne tempestiva comunicazione scritta al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero;
 - ✓ assicurare comunque il recapito della corrispondenza urgente (in particolare: raccomandate)
 - ✓ qualora lo sciopero si protragga oltre 24 (ventiquattro) ore continuative, assicurare il recapito di tutta la corrispondenza.

Art. 9 – Referente

1. Per la regolare esecuzione delle prestazioni il contraente, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, dovrà nominare un referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto al servizio, e dovrà comunicare al Comune l'indirizzo e numeri di telefono del Referente oltre a fornire nominativi del personale addetto allo svolgimento dell'attività in questione.
2. Il Comune si rivolgerà direttamente al referente per ogni problematica inerente l'espletamento del servizio.

Art. 10 – Responsabilità ed obblighi dell'aggiudicatario e gestione del relativo personale

1. Il contraente sarà considerato responsabile dei danni che per suo fatto, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancata previdenza, fossero arrecati alle persone o alle cose sia dal Comune, sia di terzi, durante il periodo di vigenza contrattuale, intendendosi pertanto esonerato il Comune da qualsiasi conseguenza, diretta o indiretta, da ciò derivante.
2. Il personale che avrà accesso agli uffici del Comune dovrà essere riconoscibile per il possesso di un tesserino di riconoscimento aziendale. Le spese per le tessere, I distintivi ed ogni altra cosa affine o conseguente l'organizzazione del personale, sono a completo carico del contraente.
3. I dipendenti del contraente dovranno garantire assoluta riservatezza sui dati, fatti o circostanze di cui vanno a conoscenza in relazione all'espletamento del servizio.
4. Il contraente è tenuto, per tutta la durata della prestazione, ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi e vigenti, a rispettare le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e soci.
5. Il personale impiegato nella gestione dell'appalto da parte del contraente deve essere idoneo a tale gestione, di provata capacità, onestà e moralità adeguato per capacità professionale e numericamente idoneo alle necessità connesse con gli obblighi derivanti dal contratto. In ogni caso non ha diritto a compensi di sorta se nel corso del servizio deve modificare, sotto il punto di vista quantitativo o qualitativo, le sue previsioni iniziali relative alla manodopera.
6. Il contraente si impegna, perna la risoluzione del contratto a rispettare gli obblighi di cui al "Regolamento recante codice di comportamento di dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 e di cui al Codice Integrativo dei dipendenti dell'Unione Valdera. Tali obblighi, secondo quanto disposto dall'art.1 del citato DPR 62/2013 sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di Calcinaia.
7. Il contraente, ove l'appaltante lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto le disposizioni richiamate nel presente articolo, restando inteso che la mancata richiesta da parte dell'appaltante non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità. Al Comune è concessa qualsivoglia forma di vigilanza atta ad accertare gli obblighi previsti a carico del contraente con I presenti articoli.
8. Il contraente si impegna altresì a mantenere, per tutta la durata dell'appalto, almeno una figura in possesso del patentino di pronto soccorso e di addetto antincendio.

Art. 11 – Divieto di subappalto, di cessione di contratto e di credito

1. Per i servizi in esame, non è ammesso il ricorso al subappalto
2. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.lgs 50/2016 è fatto divieto al contraente di cedere in tutto o in parte il servizio, pena l'immediata risoluzione dello stesso e conseguente rivalsa dei danni subiti.
3. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del contratto, senza l'espressa autorizzazione del Comune.

Art. 12 – Penali

1. Le inadempienze del contraente a qualunque obbligo derivante dal contratto saranno fatte rilevare con la sola formalità della contestazione degli addebiti per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata.
2. Il contraente riconosce al Comune il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) nei casi di risoluzione del contratto di cui al successivo articolo, sarà esperita azione di danno, per cui il contraente sarà tenuto al pagamento della maggiore spesa eventuale che il Comune dovesse sostenere per l'affidamento ad altre imprese del servizio.
 - b) Nel caso di sospensione anche parziale del servizio per causa non dipendente da forza maggiore, verrà applicata una penale pari a € 400,00/giorno. Ove l'interruzione anche parziale del servizio dovesse superare i 10 giorni naturali, il Comune avrà anche il diritto di risolvere il contratto.
 - c) Nel caso di ritardo dei servizi di cui l'art. 3 verrà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo o frazione di giorno.
3. L'importo delle penali sarà detratto dal Comune di Calcinaia al momento del primo pagamento utile del corrispettivo mensile dovuto.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

1. Nel caso che il contraente si renda responsabile di ripetute interruzioni del servizio o di gravi inadempienze riguardo agli obblighi previsti nel contratto, il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di procedere, nei confronti del contraente inadempiente, alla richiesta dell'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Art. 14 – Recesso

1. Si richiama quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell'art. 109 del D.lgs 50/2016, riguardo alle ipotesi di recesso dal contratto da parte della stazione appaltante.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità dei servizi stessi.

Art. 15 – Modalità di pagamento

1. Con cadenza mensile il contraente addebiterà le prestazioni rese tramite fatturazione elettronica, ad ogni fattura deve essere allegato l'elenco riepilogativo mensile degli atti lavorati.

2. Il pagamento sarà effettuato previa effettuazione delle verifiche previste, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 16 – Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento del servizio, entro il termine di cui alla comunicazione di avvenuto affidamento, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante la durata del contratto in confronto al credito dell'affidatario, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione sarà automaticamente svincolata a seguito di documento che attesti la regolare esecuzione del servizio solo dopo la liquidazione dell'ultima fattura e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale inadempienza.

Art. 17 – Regolazione di rapporti fra le parti

1. In base a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, considerato che l'importo della prestazione è inferiore a €40.000,00= (IVA esclusa), i rapporti fra le parti saranno definiti con lettera commerciale.

Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'impresa aggiudicataria, è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 23 agosto 2010, n. 136 e s.m.i al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dalla stazione appaltante Comune di Calcinaia conformemente alle disposizioni *Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 679* e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la gara di appalto, la stipula e la gestione del contratto. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e ss. del decreto legislativo suddetto.

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 si precisa quanto segue:

- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Calcinaia;
- il Responsabile del Trattamento dati è il responsabile del Servizio I Affari Generali e Legali;
- gli Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Calcinaia assegnati alle strutture interessate dal presente appalto;
- Il responsabile della protezione dei dati è il Dott. Flavio Corsinovi mail: rpd@comune.calcinaia.pi.it, pec: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it
- le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara;
- l'Ente potrà comunicare i dati raccolti al personale interno del Comune stesso coinvolto nel procedimento ed ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990.

L'Amministrazione, gli offerenti e l'appaltatore dichiarano fin da ora di prestare il consenso al trattamento dei dati.

Art. 20 – Responsabile esterno del trattamento dei dati

L'affidatario, con separato atto, verrà nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 21 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Pisa.

Art. 22 – Norme di riferimento

1. Per quanto non previsto negli atti di gara si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento della gara o che saranno emanate.